

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 11 luglio 2014, n. 344

**Proponente:**

**Assessore Stefania Saccardi**

**Assegnata alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare**

**Messaggio della Commissione in data 18 settembre 2014**

**Approvata in data 23 settembre 2014**

**Divenuta legge regionale 41/2014 (atti del Consiglio)**

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

### **COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA - Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 24 settembre 2014, n. 1

**Approvazione del giudizio di conformità allo Statuto della legge regionale n. 38 del 2014 (atti Consiglio) "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale".**

#### IL COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA

Visto l'articolo 57 dello Statuto che istituisce il Collegio di garanzia statutaria;

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 10 febbraio 2010, n. 19, con la quale sono stati nominati, quali componenti del Collegio, i signori: Adduci Giuseppe, Bianchi Alberto, Bonsangue Raffael-

la, Grisolia Maria Cristina, Merlini Stefano, Tartaglione Luca, Toscano Giuseppe;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 18 marzo 2010, n. 1, con la quale il Collegio ha nominato al suo interno, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34 del 2008, il Presidente nella persona del prof. Stefano Merlini e il Vicepresidente nella persona del dott. Giuseppe Adduci;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 28 giugno 2010, n. 2 di approvazione del Regolamento interno del Collegio stesso;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 18 marzo 2011, n. 1 di approvazione delle modifiche al Regolamento interno del Collegio stesso;

Vista la richiesta di attivazione del Collegio di garanzia presentata da quattro presidenti di gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della legge regionale n. 34 del 2008, pervenuta in data 15 settembre 2014, prot. n. 22000/2.6, e relativa alla valutazione di conformità statutaria della legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.) "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

Viste le successive adesioni alla richiesta pervenute in data 15 settembre 2014, prot. n. 22521/2.6 e n. 22654/2.6 e sottoscritte, rispettivamente, dai consiglieri regionali Mauro Romanelli e Gabriele Chiurli;

Considerata la previsione di un termine abbreviato di entrata in vigore per la legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.), e la conseguente previsione di termini abbreviati per l'espressione del giudizio sulla conformità statutaria da parte del Collegio, che passa da trenta a dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta;

Vista la convocazione del Collegio di garanzia in data 24 settembre 2014, che reca all'ordine del giorno l'espressione del giudizio sulla conformità statutaria della legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.);

Udita l'esposizione della relatrice, prof.ssa Maria Cristina Grisolia, in merito al giudizio di conformità statutaria relativo alla legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.);

Valutata preliminarmente la non manifesta infondatezza della questione proposta che viene approvata a maggioranza;

Visto il testo del giudizio redatto dalla relatrice e presentato ai componenti del Collegio;

Considerate le osservazioni e le integrazioni proposte dai componenti del Collegio, e l'accordo a maggioranza conclusivamente raggiunto sui singoli punti del giudizio allegato alla presente deliberazione di approvazione come parte integrante;

A maggioranza,

DELIBERA

1. E' approvato con voto a maggioranza il giudizio, con le relative motivazioni, allegato alla presente deliberazione come parte integrante, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2008 e degli articoli 7 e 11 del Regolamento interno del Collegio di garanzia.

2. E' dato mandato al Segretario del Collegio di garanzia di curare la trasmissione del giudizio ai richiedenti e agli altri soggetti titolari dell'iniziativa, nonché di provvedere alla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in applicazione dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale n. 34 del 2008 e dell'articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento interno del Collegio di garanzia.

*Il Presidente del Collegio di Garanzia*  
Stefano Merlini

*Il Segretario*  
Alberto Chellini

SEGUE ALLEGATO

**Allegato A**

**Giudizio sulla conformità statutaria della legge regionale n. 38 del 2014 (Atti Consiglio) "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"**

**1. E' pervenuta al Presidente del Collegio di garanzia statutaria, in data 15 settembre 2014, una richiesta di valutazione della conformità allo Statuto della proposta di legge regionale n. 348/2014 (oggi l. r. n. 38/2014 a. c.) avente ad oggetto "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale".**

**Sono altresì pervenute, alla stessa data, due adesioni alla richiesta di valutazione di conformità statutaria, sottoscritte, rispettivamente, dai consiglieri Gabriele Chiurli e Mauro Romanelli.**

**La richiesta è stata presentata, ai sensi dell'art. 7 della l. r. n. 34/2008 e successive modifiche e integrazioni, da quattro presidenti di gruppi consiliari (Nuovo centro destra, Rifondazione comunista-comunisti italiani, Fratelli d'Italia, Unione di centro) e risulta pertanto conforme al comma 1 della predetta norma.**

**La richiesta, così come previsto dall'art. 7, secondo comma, della stessa legge (come modificato dall'art. 1, comma 2, della l. r. n. 7 del 2011) è stata presentata, in forma scritta e motivata, entro i termini prescritti e ne è stata data informazione agli altri titolari del potere di richiesta.**

**Essa risulta pertanto conforme a quanto disposto dalle disposizioni in materia.**

**2. I rilievi formulati sulla legge regionale censurata si possono così sommariamente riassumere:**

**I. Previsione di "listini bloccati" di candidati regionali (artt. 8, commi 3 e 5, 13 e 22, comma 2): violazione degli artt. 3, commi 1 e 2, 6, comma 1, e 11 dello Statuto Regionale della Toscana; violazione dell'art. 44, comma 1, dello Statuto regionale della Toscana.**

**Secondo i ricorrenti la previsione di un numero di candidate e candidati regionali che, se indicati, avrebbero la priorità sulle candidate e sui candidati circoscrizionali nell'assegnazione dei seggi spettanti al gruppo di liste di cui essi fanno parte (art. 22, commi 2 e 3) violerebbe le norme statutarie sopra richiamate per i seguenti profili.**

**In quanto tale previsione, violando il principio di eguaglianza in riferimento sia alle modalità dell'esercizio del voto sia all'eguale trattamento dei candidati, si porrebbe apertamente in contrasto con i valori costituzionali fatti propri dall'art. 3, comma 1 e 2, dello Statuto. Più in particolare, essa violerebbe il principio inerente al carattere democratico dell'ordinamento e, quindi, anche il principio del carattere rappresentativo del massimo organo regionale.**

**In quanto, la medesima previsione, introducendo un meccanismo particolarmente complesso e non chiaro nella sua attuazione nella scheda elettorale, non garantirebbe la certezza del**

diritto nonché l' "organicità", la "chiarezza", la "semplicità delle procedure" che la Regione si è impegnata a tutelare.

**II. Disciplina della "scheda elettorale" e delle candidature (artt. 8, comma 5, 10, comma 2, e 13): violazione degli artt. 3, commi 1 e 2, 6, comma 1 e 11, dello Statuto regionale della Toscana sotto diverso e ulteriore: violazione dell'art. 44, comma 1, dello Statuto regionale della Toscana, sotto diverso ed ulteriore profilo.**

Secondo i ricorrenti le norme statutarie già richiamate sarebbero violate anche in riferimento alla disciplina della scheda elettorale e delle candidature.

Le contestazioni attengono ad una normativa, quella risultante dal combinato disposto delle norme sopra indicate, la quale, obbligando ad una separata previsione di "listini bloccati" e delle preferenze, non sarebbe in grado di assicurare, nella configurazione grafica della scheda elettorale (così come prevista dall'art. 13 della legge in questione), la chiarezza e la sistematicità necessarie a garantire la libertà del voto e la trasparenza del procedimento elettorale. Ciò in palese violazione del principio di eguale trattamento degli elettori e dei candidati e candidate al Consiglio, oltre che del principio della "certezza del diritto", della "organicità", della "chiarezza" e della "semplicità delle procedure".

**III. Soglie di accesso ai seggi (art.18): violazione degli artt. 3, commi 1 e 2, 6, comma 1, e 11 dello statuto regionale della Toscana sotto diverso ed ulteriore profilo: violazione dell'art. 39, comma 2, dello Statuto regionale della Toscana per difetto assoluto di motivazione**

Secondo i ricorrenti la violazione delle norme statutarie già richiamate sarebbe ulteriormente aggravata dalla disciplina relativa alla determinazione delle "soglie" di accesso ai seggi.

Ciò in quanto il meccanismo previsto dalla legge determinerebbe un sistema che risulta particolarmente "gravoso" ed "escludente" in riferimento, rispettivamente, al numero delle soglie previste e alle percentuali, troppo elevate, ad esse riferite, producendo effetti gravemente distorsivi del livello di rappresentanza degli elettori.

Tale sistema verrebbe così a limitare, senza una adeguata motivazione (art. 39, comma 2, dello Statuto) "la partecipazione di tutti i residenti alle scelte politiche regionali", oltre che ad impedire allo stesso Consiglio la possibilità di ergersi ad organo rappresentativo dell' "intera comunità toscana" (art. 11 dello Statuto).

In ogni caso, al di là di ogni altra valutazione, detto sistema risulterebbe irragionevole rispetto alla finalità che si vuole ricondurre a tali congegni elettorali (la stabilità del quadro di governo). Ciò in quanto apparirebbe del tutto "eccedente" rispetto ad un sistema elettorale (quello previsto dalla legge) ed ad un impianto istituzionale (quello disegnato dallo Statuto), già ampiamente dotati degli strumenti necessari a garantire tale scopo: la previsione di un premio di maggioranza a favore delle liste collegate al Presidente eletto, la stessa elezione diretta del Presidente ed, infine, la nomina da parte di quest'ultimo della Giunta, senza la previa fiducia assembleare.

**IV. Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali e disposizioni connesse (art. 22, art. 23, art. 24, art. 24 bis (ora art. 25), art. 25 (ora art. 26)): violazione degli artt. 3, comma 1 e 2, 6, commi 1, e 11, dello Statuto regionale della Toscana sotto diverso ed ulteriore profilo: violazione dell'art. 44, comma 1, dello Statuto regionale della Toscana, sotto diverso ed ulteriore profilo.**

Secondo i ricorrenti le stesse norme statutarie sono poste, infine, a parametro dell'insieme delle disposizioni volte a regolare, a conclusione del processo elettorale, l'assegnazione dei seggi.

Ciò che in particolare si contesta è la farraginosità e la poca chiarezza di un testo, che anche a fronte della indispensabile tecnicità necessaria alla materia, risulterebbe complessivamente incomprensibile sia sul piano sintattico che su quello lessicale. Ciò, ancora una volta, in violazione dei principi di libertà del voto, oltre che in violazione del principio della certezza del diritto e della "organicità", della "chiarezza", della "semplicità delle procedure".

In considerazione dei rilievi formulati - e ora sommariamente riassunti - ad avviso del Collegio, la richiesta dei presidenti dei quattro gruppi consiliari risulta "non manifestamente infondata" (art. 7 comma 4, l. r. n. 34/2008 e s.m.).

Il Collegio ritiene, quindi, di poter entrare nel merito delle singole questioni. Questione tutte assai problematiche ed articolate, tanto che per nessuna di esse è stata raggiunta dal Collegio l'unanimità.

3. Il primo profilo contestato dai ricorrenti attiene alla previsione della facoltà da parte delle forze politiche - singole o aggregate - di inserire nelle liste circoscrizionali un "listino regionale bloccato", formato da uno o più candidati e candidate (e, comunque, per un numero massimo non superiore a tre), con preferenza di proclamazione rispetto ai candidati circoscrizionali.

Prima ancora di affrontare la questione, va, in via preliminare, definita la possibilità di porre a parametro del giudizio di conformità statutaria disposizioni (quali l'art. 3, comma 1 e 2, dello Statuto) a possibile natura programmatica e non precettiva.

Il discusso problema della presenza nei singoli statuti di norme di principio e programmatiche è stato, come sappiamo, affrontato dalla Corte costituzionale la quale, investita di questioni riguardanti proprio lo Statuto toscano, ha, infine, ammesso la legittimità di disposizioni di tal fatta, riducendone tuttavia la portata a mere norme svolgenti una funzione di "natura culturale e anche politica, ma certo non normativa" (v. Corte costituzionale, sentenza n. 372/2004, punto 2 del considerato in diritto).

E, tuttavia, nonostante tale rigorosa preclusione, il Collegio ritiene che non si possa affermare la non vincolatività delle disposizioni richiamate dai ricorrenti.

E ciò sia per essere queste inserite in un atto-fonte, dotato complessivamente dell'attributo della giuridicità, che non può non caratterizzare tutte le disposizioni di cui esso si compone, sia per la non estendibilità delle considerazioni svolte dalla Corte a disposizioni non solo tra loro a contenuto assai dissimile, ma anche diversamente incidenti entro i confini delle

attribuzioni riconosciute alle Regioni. Come tali valutabili in modo differente a seconda del loro oggetto e/o effettivo rilievo sull'insieme delle competenze regionali.

E' un fatto che, fra le possibili distinzioni che si possono operare, certamente rientrano in pieno le norme in esame. Le quali, come hanno giustamente sottolineato i ricorrenti, ben lontano da rappresentare meri principi o intenti, tendono piuttosto a "recepire" nell'ordinamento regionale i principi e i valori fondamentali della Costituzione. Principi e valori che, evidentemente, non possono che vincolare in egual modo le scelte del legislatore, sia esso nazionale che locale.

Fra questi principi e valori vi è, in primo luogo, il principio democratico il quale impernia di sé l'intero ordinamento, imponendo, come suo primo corollario, il carattere elettivo e rappresentativo degli organi di vertice e, come suoi inderogabili capisaldi, la libertà di voto e la eguaglianza di trattamento degli elettori e degli eletti.

4. Su queste premesse va ora affrontata la questione relativa alla conformità statutaria delle disposizioni che prevedono la facoltà riconosciuta dalla legge alle forze politiche - singole o aggregate - di inserire un "listino regionale bloccato", formato da uno o più candidati e candidate, con preferenza di proclamazione rispetto ai candidati circoscrizionali.

È questa una ipotesi del tutto innovativa nell'ambito della normativa regionale, la quale, come è il caso della precedente legge toscana, seppure prevedeva la presenza di candidati regionali inseriti in un "listino bloccato" (artt. 8 e 21 l. r. n. 25 del 2004), considerava tale previsione come obbligatoria - e non facoltativa - lasciando alle forze politiche solo la scelta del numero dei soggetti da indicare.

Ogni considerazione in merito alla legittimità di "liste bloccate" - obbligatorie o facoltative - non può oggi prescindere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, la quale, chiamata a giudicare la costituzionalità di alcune disposizioni del d.P.R. n. 361/1957 e del d.lgs. n. 533/1993, rispettivamente regolanti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha esplicitamente affrontato (e risolto) il problema in questione.

Il giudice costituzionale, muovendosi lungo il confine del difficile bilanciamento tra le esigenze della rappresentanza e quelle della governabilità (bilanciamento dallo stesso giudice posto a parametro della legittimità delle singole leggi elettorali), ha affermato come il sistema delle c.d. "liste bloccate" non possa di per sé ritenersi illegittimo se accompagnato da particolari condizioni.

Come ha sottolineato la Corte, perchè tale sistema non si traduca in una insanabile violazione della libertà di voto, esso deve comunque lasciare ad ogni elettore un qualche margine di scelta dei propri rappresentanti, senza mai risolversi in una mera adesione a scelte demandate ai partiti.

Nella logica di bilanciamento fatta propria dal giudice costituzionale, la condizione della loro legittimità sta, dunque, tutta nella esistenza di adeguati margini di scelta riconosciuti agli elettori.

In questo contesto, come sempre la Corte ha precisato, il caso di "liste bloccate" solo per una parte dei seggi in palio ovvero di liste costituite da un numero di candidati e candidate talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi, può ritenersi sufficiente a non superare il delicato confine segnato dal bilanciamento dei diversi interessi. Confine oltre il quale ogni scelta risulterebbe non più conforme ai principi costituzionali (Corte costituzionale, sentenza n.1/2014, punto 5.1 del considerato in diritto).

Il Collegio ha ritenuto, a maggioranza, che nonostante i limiti imposti, tale sistema, nella regolamentazione prevista dalla legge, risponda alle condizioni appena richiamate in quanto in grado di garantire – come vuole il giudice costituzionale – le condizioni necessarie ad assicurare la libertà di voto degli elettori.

Altro problema è quello relativo alla previsione "solo eventuale" della sua applicazione, stante l'affidamento di tale scelta alla decisione del singolo partito (o della singola coalizione).

La "facoltatività" dell'inserimento di "liste bloccate", ha costituito un profilo molto discusso in seno al Collegio.

Non vi è dubbio, infatti, che in ragione delle diverse situazioni che si verrebbero "casualmente" a determinare - a seconda delle opzioni fatte dai singoli partiti (o dalle singole coalizioni) - elettori ed eletti si troverebbero, ad essere assoggettati, nella stessa competizione politica, ad un diverso trattamento.

La tesi che ha, infine, prevalso è che il carattere "facoltativo" del listino regionale non possa condurre a conclusioni diverse da quelle sopra formulate per quanto riguarda la sua mera previsione.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, l'eguaglianza del voto risulta assicurata dal fatto che ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'attore, che dipende esclusivamente dal sistema elettorale adottato dal legislatore, nulla avendo la Costituzione (né lo Statuto regionale) disposto al riguardo (Corte costituzionale, sentenze n. 1/2014 e n. 43/1961).

"La facoltatività" del listino non appare in contrasto con detti principi, attenendo alle modalità che il sistema elettorale prefigura per ottenere il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore, modalità che debbono ritenersi escluse dall'ambito del principio di eguaglianza del voto, come più volte affermato dalla Corte costituzionale.

Sembra necessario, comunque, sottolineare come, in questo contesto, nessun rilievo potrebbe assumere – come, invece, sostengono i ricorrenti - il fatto che la diversità delle scelte operabili dalle singole liste produrrebbe una non ammissibile "confusione" negli elettori, con conseguente violazione della libertà di voto e del principio della "organicità" delle fonti normative regionali e della "chiarezza e semplicità delle procedure".

Tale fatto, rendendo più complesso il sistema elettorale, può certo giustificare motivi di perplessità circa la comprensibilità delle soluzioni prescelte, ma non porta ad inficiare la legittimità del sistema.

La contestualità di meccanismi fra loro diversi, infatti, può indubbiamente determinare nell'elettore un qualche disorientamento e perfino una qualche "confusione" (soprattutto in mancanza di una idonea informazione), ma certo non è in grado di violare, di per sé, la libertà di voto degli elettori; riguardando il problema più che questioni di conformità statutaria, questioni di tecnica e politica legislativa, interamente demandate alla discrezionalità del legislatore.

5. Le ultime annotazioni sopra riportate possono, in parte, riferirsi anche al secondo profilo contestato dai ricorrenti.

Esso riguarda la disciplina della scheda elettorale la quale, dovendo tenere conto delle diverse opzioni fatte dalle forze politiche, si tradurrebbe in un contesto grafico assai complesso e affatto chiaro (art.13).

Vero è che, a leggere l'art. 13 della legge in questione, sembrerebbe incontestabile il rilievo formulato dai ricorrenti.

Tuttavia, come già, sottolineato in precedenza, la concreta traduzione del meccanismo prescelto (nelle sue diverse varianti e combinazioni) in una chiara sistematicità della veste grafica, è problema che attiene a questioni di tecnica e politica legislativa, la cui soluzione è demandata più alla discrezionalità del legislatore regionale che non ad una questione di conformità statutaria, sulla quale debba pronunciarsi questo Collegio. E ciò con il solo limite che presunti difetti e manchevolezze siano tali da inficiare *ictu oculi* la libertà del voto e la democraticità dell'intero sistema.

Discorso più complesso è quello relativo alla disposizione che prevede che, qualora venga inserito il "listino regionale", ad esso ci si riferisca con una formula, quella di "lista regionale presente", che si limita a dar conto della esistenza di detta lista, senza fare alcun riferimento sia al numero (nel massimo di tre) sia ai nominativi dei candidati e delle candidate in essa inclusi.

Anche in questo caso non vi è stata unanimità nel Collegio nel formulare la relativa valutazione, risultando dubbia in tale circostanza, secondo le indicazioni della Corte, l'esistenza di requisiti che non menomino eccessivamente la libertà di scelta degli elettori.

La tesi che ha prevalso è che nel momento in cui, con una scelta che questo Collegio ha ritenuto conforme allo Statuto, il legislatore regionale ha aperto alla possibilità di inserire listini bloccati, stabilendo altresì l'ordine di priorità dell'elezione tra i candidati regionali e quelli circoscrizionali, si è introdotto un meccanismo del quale la mancata conoscenza dei nominativi presenti nel listino bloccato costituisce mera articolazione. Della cui opportunità si può discutere, ma che da sola non determina violazione del principio di libertà del voto, e che appartiene per intero alla legittima discrezionalità del legislatore regionale.

6. Il terzo profilo contestato dai ricorrenti riguarda la previsione di soglie di sbarramento differenziate a seconda che si riferiscano alla lista o alla coalizione di liste che concorrono all'assegnazione dei seggi (art. 18).



**La previsione di soglie di sbarramento rappresenta il più discusso dei problemi riguardanti i meccanismi elettorali volti a garantire, attraverso una determinata selezione delle forze politiche, la stabilità di governo e la rapidità dei processi decisionali.**

**Non vi è dubbio, infatti, che tale scelta – che ha come conseguenza l'esclusione dalla rappresentanza di forze in competizione, anche dotate di una certa consistenza di suffragi – non può che essere assai complessa e, in ogni caso, inevitabilmente influenzata da un alto tasso di discrezionalità.**

**Da questo dilemma non si sottraggono neppure le disposizioni contestate, già da tempo oggetto di opposte valutazioni circa la congruità delle scelte operate.**

**Ciò che in particolare si lamenta da parte dei ricorrenti è la creazione di un meccanismo che, attraverso il combinato-disposto delle varie soglie, risulterebbe "eccedente" rispetto ad un sistema, quello disegnato dalla legge e dallo Statuto, già ampiamente fornito di elementi atti a garantire la governabilità (la previsione di un c.d. premio di maggioranza all'insieme delle liste collegate al Presidente eletto, l'elezione diretta dello stesso Presidente, la nomina di quest'ultimo della Giunta senza la previa fiducia assembleare).**

**In ogni caso, e alla fine, proprio in considerazione delle diverse combinazioni operate, tale meccanismo non risulterebbe neppure in grado di "premiare" convenientemente forze che, sia pure minoritarie, riescano ad ottenere un non trascurabile numero di suffragi.**

**Su ciascuna di queste obiezioni, ed altre ancora, si potrebbe molto discutere, essendo questa materia affidata a valutazioni altamente discrezionali e tecnicamente complesse, che sono demandate al confronto tra le forze presenti nel Consiglio regionale. Confronto dal quale sono nate le varie soluzioni, le quali non possono che trovare la loro motivazione dal sistema nel suo complesso e non – come invece sostengono i ricorrenti – da giustificazioni che si riferiscano puntualmente alle singole scelte.**

**In ogni caso, nei limitati margini di valutazione che rimangono assegnati al Collegio, resta solo da verificare, per usare ancora una volta le parole della Corte, che il meccanismo adottato non sia tale da imporre una tale "compressione della funzione rappresentativa dell'Assemblea" che essa produca, in modo evidente e inammissibile, una "alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica" (Corte costituzionale, sentenza n.1/2014, punto 3.1 del considerato in diritto).**

**In questi termini e in questi limiti, il giudizio del Collegio è negativo.**

**Il Collegio, a maggioranza, ritiene dunque di non doversi accogliere la tesi - proposta dai ricorrenti e dibattuta anche all'interno del Collegio stesso – che la previsione delle singole soglie e delle loro combinazioni leda, di per sé, la libertà e l'eguaglianza del voto e che risulti irragionevole rispetto ad un sistema, quello previsto dalla legge e disegnato dallo Statuto, che garantisce ampiamente la stabilità del Governo.**

**7. Il quarto ed ultimo profilo contestato dai ricorrenti riguarda la disciplina relativa all'assegnazione dei seggi e le disposizioni ad essa correlate (artt. 22, 23, 24, 24 bis – ora 25 – 26).**

Una disciplina, quella in discussione, che ripete, al termine del processo elettorale, le vischiosità e la poca chiarezza già più volte contestate. E ciò con il risultato finale di dar vita ad una legge, quella ora in esame, che risulterebbe, a dire dei ricorrenti, "scadente sul piano della qualità" e della "tecnica normativa", in violazione oltre che dei principi posti a fondamento della rappresentanza politica, del principio di "certezza del diritto" e della "organicità", "chiarezza" e "semplicità delle procedure".

Si può anche condividere tale valutazione, del resto sostenuta anche all'interno del Collegio. Tuttavia, come più volte sottolineato, la concreta definizione di una disciplina, quale quella elettorale, non può che essere lasciata, per la sua complessità e tecnicità, alle scelte del legislatore, al quale è riconosciuta la più ampia discrezionalità.

E ciò con il solo limite che presunti difetti e manchevolezze siano tali da inficiare palesemente la libertà del voto e la democraticità dell'intero sistema. Ovvero, che siano rinvenibili *ictu oculi* così gravi omissioni od aporie che il testo risulti oscuro ed incomprensibile.

Al di qua di tali condizioni - peraltro difficilmente verificabili - il giudizio del Collegio non può che rimanere precluso, dovendo esso essere consegnato alle sole scelte del legislatore regionale.

P.Q.M.

Il Collegio di garanzia, a maggioranza, dichiara conformi allo Statuto, in relazione ai profili sollevati, le disposizioni di cui agli artt. 8, commi 3 e 5; 10, comma 2; 13; 18; 22; 23; 24; 25; 26 della l. r. n. 38/2014 (Atti consiglio) "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale".

Così deciso in Firenze, presso la sede del Collegio di garanzia statutaria, il 24 settembre 2014